

COMUNE DI GIAVE

STATUTO

Delibera di C.C. n.40 del 22.06.99.

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1

Principi fondamentali

1. La comunità di GIAVE é ente autonomo locale il quale ha rappresentativa generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

ART. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei Cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali, alla amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune é costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.
- b) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita.

ART. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Montana, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.

ART. 4

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune é costituita dal Centro urbano e dall'agglomerato di Campu Giavesu, storicamente riconosciuto dalla Comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 46,42 confinante con i Comuni di Bonorva, Cossoine, Cheremule, Thiesi e Torralba.

3. Il palazzo civico, sede comunale, é ubicato nel Corso della Repubblica.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

ART. 5

Albo Pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad " Albo Pretorio ", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 6

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome: Comune di Giave - Provincia di Sassari.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Titolo I ORGANI ELETTIVI

ART. 7 Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, ed il Sindaco.

ART. 8 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

ART. 9 Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 10 Prima adunanza del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

ART. 11 Convocazione dei Consiglieri

1. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, convoca i Consiglieri con avviso scritto da notificarsi al domicilio comunicato dal Consigliere.

ART. 12 Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, Sindaco, Assessori, Organismi associativi, Funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche, ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Il Sindaco e gli Assessori partecipano alle riunioni delle Commissioni senza diritto di voto.

ART. 13

Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti é l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'Organo stesso.

2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali é l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio Comunale.

3. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del Presidente della Commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli Organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'Organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

ART. 14

Sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie. Obbligatoriamente si riunisce in sessione ordinaria in primavera per l'approvazione del Conto Consuntivo e in autunno per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Tutte le altre materie possono essere iscritte in sessione ordinaria che in sessione straordinaria;

2. Il Consiglio può essere convocato in sessione straordinaria ogni qualvolta, per oggetti determinati, ne facciano richiesta:

- a) Il Sindaco;
- b) La Giunta Comunale;
- c) Almeno un quinto dei Consiglieri in carica.

3. Qualora la richiesta di convocazione sia stata effettuata dai soggetti di cui alle precedenti lettere b) e c), la seduta deve avere luogo entro venti giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta al Presidente dell'Assemblea.

4. Ove questi termini di convocazione, quale che sia la ragione, vengano disattesi, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 36, quarto comma, della legge 08.06.1990, n° 142.

5. In casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato dal sua Presidente, anche telegraficamente, 24 ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto di discussione. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno successivo su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

6. Il Consiglio si riunisce altresì su decisione del Comitato Regionale o dei Comitati Circostrizionali di Controllo e del Prefetto, nei casi stabiliti dalla legge e previa diffida.

ART. 15

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal Regolamento.

ART. 16

Deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica e a maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui è prescritta una maggioranza qualificata.

2. Nella seduta di seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, per la validità dell'adunanza è sufficiente la presenza di almeno quattro Consiglieri.

3. Nel caso che in seduta di seconda convocazione si intendano discutere proposte non comprese nell'ordine del giorno relativo alla prima convocazione, queste non possono essere soggette a deliberazione se non 24 ore dopo che ne è stato avviso a tutti i Consiglieri.

4. Il Regolamento interno contiene norme circa la verifica del numero legale ed il calcolo della maggioranza.

ART. 17

Modalità del voto

1. Il voto è di regola palese salvo che non venga deliberato il voto segreto dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

2. E' sempre segreto il voto su questioni che comportano un giudizio su qualità di persone.

ART. 18

Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrivono insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.

2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi Membri a fare le funzioni di Segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale.

3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

5. Il Regolamento stabilisce:

a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;

b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

ART. 19 Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere Comunale sono stabilite con legge.

ART. 20 Prerogative e diritti dei Consiglieri

1. Il Sindaco o gli Assessori delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri Comunali. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte, sono disciplinate dal Regolamento Consiliare. I Consiglieri hanno altresì il diritto di ricevere dal Sindaco notizie, informazioni e documenti utili per l'espletamento del mandato.

2. Ogni consigliere comunale ha diritto di chiedere e di ottenere, secondo le procedure stabilite dalle leggi e dai regolamenti, dai responsabili degli uffici del Comune e delle aziende, enti ed istituzioni da esso dipendenti, notizie, informazioni e copia di atti e documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, senza che nei loro confronti possa essere opposto il segreto di ufficio. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

ART. 21 Doveri dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune ed ha efficacia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

ART. 22 Dimissioni e sostituzione dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo ai rispettivi Consigli. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

2. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa durante il quadriennio dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue il verificarsi della causa medesima, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione del candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, legge 55/90 e successive modificazioni, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione nei modi indicati nel primo comma. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

ART. 23

Consigliere Anziano

1. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma, del D.P.R. n° 570/60, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi dell'Art. 7, comma 7, della legge 25.03.1993, n° 81.

ART. 24

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 25

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai Cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è Membro del rispettivo Consiglio.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.

4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

5. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e di due Assessori, tra cui il vice sindaco.

6. E' consentita la nomina di un assessore fra i cittadini non facenti parte del consiglio Comunale in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

ART. 26

Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco o di Assessore.

1. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono inoltre far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco, gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Sindaco e di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato rispettivamente Sindaco e Assessore.

ART. 27

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco garantisce la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottate ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis, della legge n° 55/1990 e successive modifiche ed integrazioni o nel caso di vacanza della carica nelle ipotesi di cui all'art. 30, comma 2° del presente Statuto. In mancanza del Sindaco o del vice sindaco ne fa le veci l'altro Assessore.

ART. 28

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, nonché agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.

ART. 29

Mozione di sfiducia

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
5. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
6. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco.
7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori facenti parte del Consiglio Comunale partecipano alla discussione ed alla votazione.
8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale.

ART. 30

Permanenza in carica della Giunta e dei suoi Componenti

1. Il Sindaco e gli Assessori restano in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio Comunale.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tali ipotesi il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla rielezione del nuovo Sindaco, mentre le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice sindaco.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, il Sindaco procede a nuova nomina dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva alla nomina.

ART. 31

Dimissioni del Sindaco, della Giunta o dei singoli Assessori

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 30 del presente Statuto, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

2. In caso di dimissioni di uno degli Assessori si applica il 4° comma dell'art. 30.

ART. 32

Decadenza e revoca

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause.

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. La decadenza degli Assessori è pronunciata dal Sindaco mentre quella del Sindaco è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

3. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 30, comma 2 del presente Statuto.

4. In caso di decadenza degli Assessori si applica il disposto dell'art. 30, comma 4, del presente Statuto.

5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. Per la surroga dell'Assessore revocato trova applicazione l'art. 30, comma 4, del presente Statuto.

ART. 33

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Funzionari, collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 34

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che ne determina l'ordine del giorno.

2. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi lo sostituisce.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvi i casi per i quali la stessa Giunta decida diversamente.

4. Il Segretario Comunale ha l'obbligo di trasmettere tutte le delibere della Giunta a ciascun Gruppo Consiliare contestualmente alla loro pubblicazione.

5. Alla seduta di Giunta può assistere senza diritto di voto il Revisore dei conti.

IL SINDACO

ART. 35

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio Comunale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

4. Impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.

5. Il Sindaco è il Capo dell'Amministrazione Comunale. Esso rappresenta il Comune, ne dirige la politica generale e ne assicura l'unità di indirizzo politico e amministrativo, presiede il Consiglio e la Giunta, coordina l'attività degli Assessori e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché all'esecuzione degli atti.

6. Spetta inoltre al Sindaco:

- a) Indire i referendum previsti dallo Statuto;
- b) Promuovere ed assumere le iniziative necessarie per concludere gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge;
- c) Rappresentare in giudizio il Comune e, salva ratifica della Giunta, promuovere i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie;
- d) Curare i rapporti del Comune con l'Amministrazione Regionale e con le altre Autonomie Locali;
- e) Provvedere all'osservanza dei Regolamenti;
- f) Stabilire gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e disporre la convocazione del Consiglio e della Giunta;
- g) Emanare provvedimenti con cui si stabiliscono disposizioni per l'attuazione di norme legislative e regolamentari;
- h) Adottare le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuovere le verifiche necessarie. In casi di particolare rilevanza può richiedere all'Assessore competente relazioni e verifiche amministrative;
- i) Esercitare le altre attribuzioni che gli sono conferite dal presente Statuto, dalle leggi e dai Regolamenti.

7. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi.

8. Il Sindaco può delegare al vice sindaco e all'altro Assessore l'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza.

9. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.

10. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

11. Le deleghe di cui al presente articolo sono sospese durante il periodo di sospensione del Sindaco, a qualsiasi causa dovute.

ART. 36

Pari opportunità

1. In ottemperanza all'art. 27 della legge 25.03.1993, n° 81, tutti gli Organismi collegiali del Comune, designati dagli organi politici dell'Ente, dovranno prevedere, nel rispetto delle pari opportunità fra uomo e donna, salva motivata impossibilità, la presenza di almeno un rappresentante di ciascun sesso.

TITOLO II ORGANI BUROCRATICI

ART. 37 Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale, funzionario statale, iscritto ad apposito Albo Nazionale, territorialmente articolato.

ART. 38 Stato giuridico e trattamento economico

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

ART. 39 Funzioni del Segretario

1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività;
- b) cura l'attuazione dei provvedimenti;
- c) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;
- d) determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale e cura che il responsabile di ciascun settore provveda ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto al settore stesso, la responsabilità dell'istruttoria ed ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché eventualmente all'adozione del provvedimento finale.

2. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del

Consiglio, con funzioni di garanzia sia delle procedure che della regolarità delle determinazioni, redige i verbali e dirige la verbalizzazione che potrà essere effettuata da apposito funzionario designato dalla Giunta Municipale.

3. Al Segretario spettano tutte le funzioni di cui all'art. 5 - comma 3° - della legge 8.6.1990, n° 142.

4. Emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune.

ART. 40

Pareri

1. Su ogni questione sottoposta alla Giunta o al Consiglio il Segretario rilascia il parere di legittimità, il quale dovrà essere inserito nella deliberazione.

ART. 41

Responsabilità

1. Il Segretario risponde in via amministrativa e contabile del parere espresso, ed é responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni delle quali abbia rilasciato parere di legittimità positivo.

ART. 42

Stipula dei contratti

1. La stipula dei contratti spetta al Segretario, salvo che lo stesso non svolga la funzione di ufficiale rogante, in tal caso alla stipula provvede il Sindaco.

ART. 43

Attribuzioni di direzione

1. Il Segretario adotta i provvedimenti di mobilità esterna in osservanza degli accordi decentrati.

2. Assolve all'alta direzione e al coordinamento di tutti gli uffici e servizi dell'Ente.

ART. 44

Competenze del Segretario

1. IL SEGRETARIO:

- a) riceve le designazioni dei capigruppo consiliari;
- b) riceve le richieste di trasmissione al CO.RE.CO. delle deliberazioni della Giunta ed invia gli atti deliberativi al controllo;
- c) presiede l'ufficio comunale per le elezioni;
- d) attesta, per dichiarazione dei messi, le avvenute pubblicazioni all'Albo e l'esecutività dei provvedimenti;
- e) riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, della Giunta e dei singoli Assessori;
- f) adotta gli atti di esecuzione delle deliberazioni;
- g) riferisce al Consiglio circa le ispezioni eseguite;
- h) attesta e sottoscrive la eseguita esecutività delle deliberazioni;

ART. 45

Vicesegretario

1. Un funzionario direttivo in possesso di laurea, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla Giunta comunale di funzioni " vicarie " od " ausiliarie " del Segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

ART. 46

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata allo ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

ART. 47

Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a consentire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire obiettivi assegnati.

ART. 48

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è regolata dal contratto collettivo nazionale di lavoro ,in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 29/93.

3. Il Regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo - funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della commissione disciplina

TITOLO III S E R V I Z I

ART. 49 Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione dei beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero Consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Il Consiglio comunale delega alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

ART. 50

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 51

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni, approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio comunale provvede alla nomina dei propri rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione. Qualora non deliberi le nomine di sua competenza entro i termini previsti dall'art. 36 c.5 della Legge 142/90, provvederà il Sindaco.

ART. 52

Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: il costo dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento di cui al precedente comma 1° determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione e aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

4. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

ART. 53

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente dell'Istituzione è nominato dal sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

ART. 54

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

ART. 55

Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

ART. 56

Nomina e revoca

1. Alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune, presso le Aziende e le Istituzioni, provvede il Sindaco sulla base di un documento che indichi il programma e gli obiettivi da raggiungere.

ART. 57

Società a prevalente capitale locale

1. L'atto costitutivo delle Società deve prevedere l'obbligo del comune di nominare uno o più Amministratori e Sindaci, il tutto nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 23.12.92.n. 498.

ART. 58

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV°
CONTROLLO INTERNO

ART. 59

1. Il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo

finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

ART. 60

Revisore del conto

1. Il Revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalla norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci della S.P.A.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal Regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

TITOLO V

Organizzazione territoriale e forme associative

ART. 61

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

ART. 62

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 63

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 64

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 63, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

3. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 65

Unione dei Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 57 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 66

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione delle opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimen-

to.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 67

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei Cittadini all'attività dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai Cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I°

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 68

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I Cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 69

Istanze

1. I Cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART. 70

Petizioni

1. Tutti i Cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento di cui al 3° comma dell'art. 69 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 71

Proposte

1. N° 50 Cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 20 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II ASSOCIAZIONE E PARTECIPAZIONE

ART. 72 Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei Cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 75, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

ART. 73 Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

ART. 74 Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione comunale per gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

4. In tutte le attività associative deve essere garantita la presenza del Consiglio comunale. Le associazioni che ricevono contributi finanziari o sotto altra forma dal Comune devono garantire la pubblicità dei relativi strumenti contabili.

ART. 75

Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativo.

ART. 76

Partecipazione alle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III

DIRITTI DI ACCESSO

ART. 77

Diritto di accesso

1. Ai Cittadini singoli o associati é garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categoria degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui é applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 78

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai Cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n° 241.

TITOLO VII FUNZIONE NORMATIVA

ART. 79 Statuto

1. Lo STATUTO contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 75 Cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale é pubblicato per 30 giorni consecutivi nel B.U.R.A.S. e nell'Albo Pretorio Comunale.

ART. 80 Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i REGOLAMENTI comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai Cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 71 del presente Statuto.

5. Nella formazione di Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli, e presentare, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

ART. 81

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n° 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 82

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione delle norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n° 142.

Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

ART. 83

Norme transitorie finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i REGOLAMENTI previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.